



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|----------------------------------|--|
| Estremi del Provvedimento | Sentenza n.72 dei 26/03 /2014 - 02/04/2014 Udienza pubblica dell'11/03/2014 |
| Massima n. 1: | Titolo: Bilancio e contabilità pubblica – Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano – Principi di coordinamento della finanza pubblica – Diminuzione dei costi degli apparati amministrativi - Asserita lesione della competenza legislativa delle Autonomie speciali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Insussistenza – Osservanza da parte delle autonomie differenziate dei vincoli legislativi scaturenti da principi di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni. I Testo: Viene dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - impugnato dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e al Titolo VI dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - che, recando disposizioni riguardanti la diminuzione dei costi degli apparati amministrativi, ipotizzano che esse non si applichino direttamente alla Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali rappresentano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Difatti, poiché l'art. 6 impugnato definisce principi di coordinamento della finanza pubblica, l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale non risulta lesa, perchè anche detti enti sono sottoposti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei suddetti principi. L'art. 79 dello statuto speciale si riferisce al solo patto di stabilità interno, mentre per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si attengono alle disposizioni legislative statali. |



| | |
|-----------------------------|--|
| <p>NOTE:</p> | <p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 3 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 5 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 6 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 7 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 8 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 9 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 11 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 12 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 13 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 14 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 19 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 20 legge 30/07/2010 n. 122</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119 statuto regione Trentino Alto Adige Titolo VI</p> |
| <p>Massima n. 2:</p> | <p>Titolo:</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica – Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano – Principi di coordinamento della finanza pubblica – Disposizioni relative alla diminuzione dei costi degli apparati amministrativi – Esonero degli enti territoriali e degli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano dal versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria speciale – Insussistenza – Presupposto interpretativo erroneo – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>I</p> <p>Testo:</p> <p>Viene dichiarata la non fondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 20, primo periodo, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11, e dell'art. 6, comma 21, secondo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - impugnato dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 119 Cost., al Titolo VI dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, agli artt. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, e 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - che, recando previsioni riguardanti la diminuzione dei costi degli apparati amministrativi, prevedono che esse non si applichino direttamente alla Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali rappresentano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ed escludono dall'obbligo di versamento al bilancio dello Stato gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle</p> |



| | |
|--------------|---|
| | Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché le associazioni di cui all'art. 270 del d.lgs. n. 267 del 2000. |
| NOTE: | <p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 20 legge 30/07/2010 n. 122 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 5 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 6 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 11 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 21</p> <p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 119 statuto regione Trentino Alto Adige Titolo VI</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 co. 1 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 2 co. 2</p> |

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

